



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 514 DEL 03/05/2023

REG. SETT.99 DEL 28/04/2023

OGGETTO: Selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo TECNICO “MIDDLE” a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022 - CUP E99J21007460005. Decadenza dalla graduatoria del primo classificato e conferimento incarico al secondo classificato.

IL RESPONSABILE del SETTORE 2 “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

VISTO l'art. 1, comma 179 e comma 180, della Legge n. 178/2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 8 secondo cui ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 7, comma 4, secondo cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e con le modalità di cui all'art. 1, per la durata massima di mesi 36;

VISTI:

- l'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha aggiunto il comma 179-bis all'art. 1 della legge n. 178/2020 secondo cui *“Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 dell'8 giugno 2018”*;
- l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 36/2022 secondo cui *“All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale”*;

CONSTATATO che con deliberazione di G.C. n. 253 del 15.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Parabita ha preso atto di essere risultato destinatario della somma complessiva di € 115.098,69 a valere sulle risorse PNRR in oggetto e, per l'effetto, ha deliberato di programmarne l'utilizzo, predisponendo un piano straordinario, di assunzioni mediante contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, c. 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2000, con soggetti in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato, per la durata massima di 36 mesi e l'importo complessivo lordo di € 115.098,69, come di seguito indicato:

Profilo	Importo omnicomprensivo massimo annuale	Costo singola giornata	Cassa previdenziale	Iva	Costo totale lordo singola giornata	Numero massimo giornate annuo	Durata massima incarico
Middle – 1 unità F.T.	€ 38.366,23	€ 300,00	€ 12,00	€ 68,64	€ 380,64	100	36 mesi complessivi

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui «6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

ATTESO:

- **che** con determinazione della sottoscritta n. 210 Reg.Sett. – n. 1189 Reg.Gen. del 22.11.2022 è stata avviata la procedura per la selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO “MIDDLE”, con contratto di durata determinata non superiore a 36 mesi, a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022;

- che con determinazione della sottoscritta n. 51 Reg.Sett. del 21.02.2023 – n. 200 Reg.Gen. del 22.02.2023 è stata approvata la “Graduatoria Finale” della procedura selettiva di che trattasi ed è stato dichiarato il primo classificato, Ing. Zocco Andrea, vincitore della procedura in argomento e, quindi, avente titolo al conferimento dell’incarico;

PRESO ATTO che:

- l’Ing. Zocco è dipendente di altra Pubblica Amministrazione;

- con nota prot. n. 4242 del 23.02.2023, integrata con nota prot. n. 7444 del 05.04.2023, è stato chiesto all’Ente di appartenenza il rilascio di autorizzazione preventiva per il conferimento, da parte di questo Ente, di un incarico di lavoro ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

- con nota prot. n. 4245 del 23.02.2023, lo stesso Zocco è stato invitato a comunicare formalmente la propria disponibilità ad assumere l'incarico, subordinando la sottoscrizione del contratto all'acquisizione della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

- con nota prot. n. 8616 del 24.04.2023, indirizzata all'Ente datore di lavoro e all'Ing. Zocco, è stato sollecitato il rilascio, entro e non oltre mercoledì 26 aprile 2023, dell'autorizzazione richiesta, comunicando contestualmente all'interessato che la mancata acquisizione, nel termine indicato, del nulla osta avrebbe comportato la sua decadenza dalla graduatoria;

ACCERTATO che:

- alla data indicata (26 aprile 2023), non è pervenuta l'autorizzazione richiesta;

- in data 27.04.2023 è pervenuto, da parte dell'Ente datore di lavoro dell'Ing. Zocco, il diniego a concedere al dipendente l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico, giusta comunicazione registrata al protocollo del Comune n. 8900;

RITENUTO, pertanto, che l'Ing. Zocco Andrea può considerarsi decaduto dalla graduatoria approvata con determinazione della sottoscritta n. 51 Reg. Sett. del 21.02.2023 – n. 200 Reg.Gen. del 22.02.2023;

VERIFICATO, dall'esame della graduatoria finale, che il **secondo classificato è l'Arch. Bidetti Stefano**, con il punteggio di **25,70/30**;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso Pubblico di Selezione:

- potevano partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, fossero in possesso di determinati requisiti;

- i requisiti richiesti dovevano essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda;

- l'Amministrazione si è riservata la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati;

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comportava l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale;

- il Responsabile del Servizio Personale, riscontrato che nulla osta, procederà alla stipula del Contratto individuale di lavoro autonomo che acquisterà efficacia all'esito positivo delle verifiche di legge;

- in sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico;

RIBADITO che, in ogni caso, all'esperto individuato verrà conferito un incarico di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

DATO ATTO:

- **che** la sottoscritta ha acquisito formalmente, con PEC registrata al protocollo del Comune n. 8904 del 28.04.2023 la disponibilità dell'Arch. Bidetti Stefano ad assumere l'incarico;

- **che** l'Arch. Bidetti ha fatto pervenire apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di conflitti di interessi e incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico, corredata da documento d'identità e codice fiscale;

- **che** la sottoscritta ha richiesto, con nota prot. n. 8866 del 27.04.2023, le informazioni necessarie per gli accertamenti d'ufficio dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico *de quo*;

CONSIDERATO, comunque:

- **che**, come pure previsto all'Avviso Pubblico di Selezione, *“La stipula del contratto e l'efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi” e “L'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto, né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo”*

- **che**, quindi, è possibile procedere al conferimento dell'incarico in argomento, stante l'urgente necessità, da parte del professionista vincitore, di espletare la propria attività a supporto dell'Ufficio Lavori Pubblici, anche nelle more dell'acquisizione dei riscontri necessari per l'accertamento dei requisiti di cui sopra;

RISCONTRATA, dunque, l'opportunità di conferire all'Ing. Bidetti l'incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO “MIDDLE”, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022;

ESAMINATE le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegate alla già menzionata Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

ACCERTATO che la spesa necessaria di € 115.098,69 (€ 39.366,23 annui onnicompresi) trova integrale copertura a valere sui fondi che saranno trasferiti a questo Ente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto;

PRECISATO che l'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005;

CONSTATATO che questo Ente:

- ha approvato con deliberazione del Consiglio 104/2022, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116/2022, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117/2022, immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2022, immediatamente eseguibile, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2023 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis;
- il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;
- il vigente “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi”, approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, in

seguito revisionato con deliberazione G.C. n. 139 del 22.07.2021 e nuovamente integrato con deliberazione G.C. n. 37 del 22.02.2022, per quanto non in contrasto con la normativa nazionale vigente e per quanto tuttora applicabile;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

CONSIDERATO:

- **che** con Decreto n. 1 del 12.01.2023 il Sindaco ha conferito, tra gli altri, alla scrivente, l'incarico di Responsabile di Settore, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in materia, di "Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile";

- **che**, quindi, spetta al sottoscritto Responsabile di Settore l'emanazione del presente provvedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Risorse Umane, Contenzioso", cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giusto Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2023, in virtù del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e

regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata esperita dalla Dott.ssa Elisa Gianfreda, dipendente dell'Ente con la qualifica di "Esperto in Attività Amministrative";

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
 - a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
 - b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
 - a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
 - b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:
 - a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE preliminarmente la premessa, che si intende completamente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO, quindi:

- **che** l'Ente di appartenenza dell'Ing. Zocco Andrea non ha fatto pervenire, nel termine indicato con ns nota prot. n. 8616 del 24.04.2023 (26 aprile 2023), la prescritta autorizzazione preventiva al proprio dipendente ai fini dell'espletamento di un incarico di lavoro, per conto di questo Comune, ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

- **che**, al contrario, in data 27.04.2023 (a termini scaduti) è pervenuto, da parte di quell'Ente, il diniego a concedere all'Ing. Zocco l'autorizzazione all'espletamento del predetto incarico, giusta comunicazione registrata al protocollo del Comune n. 8900;

- **che**, di conseguenza, il primo classificato, Ing. Zocco Andrea, decade dalla graduatoria definitiva della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO "MIDDLE", ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022, approvata con determinazione della sottoscritta n. 51 Reg.Sett. del 21.02.2023 – n. 200 Reg.Gen. del 22.02.2023;

- **che secondo classificato nella graduatoria finale è l'Arch. Bidetti Stefano**, con il punteggio di **25,70/30**;

3) DI CONFERIRE, quindi, al predetto secondo classificato, **Arch. Bidetti Stefano**, l'incarico in argomento;

4) DI STABILIRE che il conferimento dell'incarico avrà decorrenza giuridica dalla data di stipulazione del contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 2023, e per la durata di 36 (trentasei) mesi;

5) DI PRECISARE che al professionista selezionato viene conferito un incarico di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che:

• la stipula del contratto è subordinata:

- alla presentazione da parte del professionista selezionato di una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e smi, riguardante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico;

• qualora sia accertata, anche in corso di svolgimento dell'incarico, la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato, ferma restando la facoltà per il Comune di Parabita di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito nonché ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante;

• il professionista selezionato potrà organizzare autonomamente la propria attività in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della prestazione, ma sempre d'intesa con il Responsabile del Settore 5°;

• l'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito non positivo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo;

7) DI EVIDENZIARE che:

• il conferimento dell'incarico comporta un impegno di massimo 100 giornate annue con correlato riconoscimento di un compenso giornata/persona di euro 300,00 oltre cap e IVA, ove dovuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 dell'8 giugno 2018;

• gli oneri connessi alla stipula del contratto di lavoro autonomo, pari ad € 38.366,23 onnicomprensivi (€ 115.098,69 per l'intero triennio), trovano integrale copertura a valere sui fondi che saranno trasferiti a questo Ente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto, senza alcun ulteriore onere diretto a carico del bilancio comunale;

• il conferimento dell'incarico è subordinato e vincolato al trasferimento delle somme necessarie da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

8) DI DARE ATTO che per gli oneri connessi alla remunerazione dell'incarico in oggetto sono già stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- per € 38.366,23 sul capitolo 164, Miss. 01-Progr. 06-Cod. 1.03.02.10001 del bilancio del corrente esercizio (imp. n. 378/2023);

- per € 38.366,23 sul capitolo 164, Miss. 01-Progr. 06-Cod. 1.03.02.10001 del bilancio 2024

(imp. n. 11/2024);

9) DI DARE ATTO, altresì:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;
- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Parabita;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

10) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per e per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso, come sopra disposto, nonché per l'inserimento nella raccolta generale

12) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all'interessato e all'Agenzia per la Coesione Territoriale per quanto di competenza.

Parabita, 28/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 02/05/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

COPIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 747

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 03/05/2023 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 03/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita